

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/227 del 4 gennaio 2007, ha fornito i seguenti chiarimenti:

Il nuovo modello di buono acquisto è utilizzato per l'acquisto o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, sia per richieste singole che cumulative, iscritte nelle tabelle I e II sezioni A, B e C e si compone di quattro copie, di cui:

1) la prima è conservata dalla farmacia per **5 anni dall'ultima registrazione** unitamente alla **fattura**; nell'ipotesi in cui vi sia una fornitura parziale rispetto all'ordine, si conserva la quarta copia.

2) la seconda è conservata dal fornitore,

3) la terza è inviata dal fornitore alla ASL di pertinenza della farmacia entro trenta giorni dalla data di consegna; nel caso di reso tale copia è inviata a cura della farmacia al Ministero della salute – Ufficio Centrale Stupefacenti, viale della Civiltà Romana 7, 00144 Roma;

4) la quarta è rimessa dal fornitore alla farmacia con l'indicazione dei quantitativi consegnati; si conserva tale copia, unitamente alla fattura, nell'ipotesi in cui la fornitura sia parziale rispetto a quanto richiesto.

Le farmacie sono esentate dall'obbligo del buono acquisto per i medicinali della tabella II, sezioni D ed E.

Il nuovo modello di buono acquisto può presentarsi in blocchi preconfezionati, anche con copie a ricalco, contenenti **non più di cento buoni acquisto (non numerati preventivamente) o può essere stampato, anche con sistemi di tipo informatico, al momento della predisposizione dell'ordine.**

Il buono acquisto deve essere numerato nell'apposito spazio **al momento dell'ordine**, secondo una progressione numerica annuale propria di ciascuna farmacia. Pertanto, **uno stesso blocco può essere utilizzato nel corso di più anni, iniziando una nuova numerazione al primo gennaio di ogni anno.**

La voce "Autorizzazione ministeriale" presente sul nuovo modello di buono acquisto riguarda unicamente produttori e grossisti: pertanto in tale punto le farmacie non devono indicare nulla.

La quantità richiesta e quella consegnata deve essere indicata in unità di peso o volume oppure in numero di confezioni.

Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, il buono acquisto deve essere restituito all'acquirente.

Il nuovo modello di buono acquisto può essere utilizzato dai titolari o direttori di farmacia anche per richiedere a titolo gratuito i medicinali compresi nella tabella II sezioni A, B e C ad altre farmacie, qualora si configuri il carattere di urgenza.

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/1470 del 15 gennaio 2007, ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quelli sopra evidenziati, che si ritiene utile segnalare qui di seguito:

Il buono acquisto può anche essere reperito nel sito del Ministero della salute, sezione Medicinali e stupefacenti – moduli; si può quindi effettuare la stampa ed utilizzarlo o copiarsi il file.

Il buono acquisto è compilato in quattro copie senza necessità di apporre diciture su ciascuna di esse per distinguerle una dall'altra (esempio, 1^a copia, 2^a copia, copia autorità, ecc.).

La copia da conservare quale documento giustificativo del carico è quella restituita dal fornitore recante l'indicazione della quantità effettivamente presa in carico.

Il numero di righe indicato nel modello non è vincolante e, dunque, è possibile adottare un modello sufficiente a comprendere tutte le voci da ordinare, purchè risulti chiaramente che si riferiscono al medesimo buono acquisto.

I campi possono essere compilati a penna, stampati con timbri o con sistemi di tipo informatico.

Nel campo "Responsabile" deve essere indicato il nome e il cognome del titolare o del direttore della farmacia; nel campo "Funzione" deve essere indicata la funzione di tale soggetto (titolare o direttore).

La ditta acquirente deve apporre anche il nome della ditta cedente. Gli altri dati della ditta cedente sono apposti da quest'ultima.

Il campo "Quantità consegnata" è compilato dalla ditta cedente sulle tre copie che riceve e la quantità consegnata deve essere sempre specificata, anche in caso di corrispondenza con la quantità richiesta.

Per data di consegna si intende quella indicata dalla ditta cedente e la trasmissione della copia del buono acquisto alla competente autorità deve essere effettuata entro trenta giorni da tale data.

Non è consentito di frazionare l'evasione dell'ordine in tempi successivi. E', invece, consentito di evadere parzialmente l'ordine.

Il buono acquisto deve essere conservato come il registro stupefacenti per due anni dall'ultima registrazione.

Nel registro stupefacenti deve essere riportato il numero del buono acquisto (costituito da un numero progressivo e dall'anno, espresso anche con solo due cifre) e la data di emissione.

Il vecchio modello di buono acquisto deve essere utilizzato come in passato. Pertanto, non esiste una copia da restituire al richiedente e non può essere utilizzato per forniture parziali.

Le case di cura e gli ospedali privi di farmacia interna ai fini dell'approvvigionamento di medicinali stupefacenti non possono utilizzare il buono acquisto ma la richiesta in triplice copia di cui all'art. 42 del DPR 309/90.

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. DGFDM/VIII/P/1.8.d.q del 19/02/2008, ha precisato che per una garanzia di servizio delle farmacie, nel caso di assenza anche temporanea del titolare o del direttore, la richiesta di stupefacenti può essere predisposta da un farmacista collaboratore in servizio presso la farmacia, firmando il buono acquisto. Inoltre il titolare o il direttore possono anche assegnare preventivamente tale compito ai propri collaboratori con un apposito documento interno.

Con ulteriore **nota prot. n. DGFDM/VIII/P/1.8.d.q/ del 21/03/2008**, il Ministero ha chiarito che la delega di tale specifico compito, ossia la firma del buono acquisto, non rappresenta una delega di direzione della farmacia, poiché, in questo caso, la responsabilità del regolare esercizio della farmacia permane in capo al farmacista titolare, che in tal modo consente unicamente la continuità dell'approvvigionamento di farmaci essenziali.